



CITTA' DI CHIERI

Area Affari Generali - Servizio al Cittadino e all'Imprese

ORDINANZA N. 315 Chieri, 20/12/2018

OGGETTO: VENDITE DI FINE STAGIONE INVERNALI ED ESTIVI ANNO 2019

Il Dirigente Area Affari Generali - Servizio al Cittadino e all'Imprese

Visto l'art. 15 del D.lgs. 31.3.1998 n. 114 "Riforma della disciplina relativa al commercio" recante la disciplina delle vendite straordinarie;

Visto l'art. 14 della Legge Regionale 12.11.1999 n. 28, come modificato dall'art. 6 della L.R. 27 luglio 2011, n.13, il quale prevede che la Giunta Regionale fissa annualmente le date di avvio delle vendite di fine stagione e i Comuni, a partire da tali date, provvedono a fissarne annualmente la durata fino a un massimo di otto settimane, anche non continuative, per ciascun periodo;

Richiamata la deliberazione di Giunta Regionale n. 3-8048 del 12 dicembre 2018 con la quale, conformemente alle decisioni assunte in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella riunione del 7 luglio 2016, vengono fissate le date di inizio dei saldi invernali ed estivi per l'anno 2019, secondo il seguente calendario:

>data inizio saldi invernali: primo giorno feriale antecedente l'Epifania;
>data inizio saldi estivi: primo sabato del mese di luglio.

Richiamati l'art. 14 bis della L.R. 28/1999 e s.m.i., in virtù della quale "*nei trenta giorni che precedono la data di inizio delle vendite di fine stagione non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo*", fatta eccezione per "le vendite promozionali effettuate sottocosto";

Visto il D.lgs. 18.08.2000 n. 267 "T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali" ed in particolare l'art.107 che definisce funzioni e responsabilità della dirigenza;

DISPONE

di fissare il periodo di svolgimento delle vendite di fine stagione invernale per l'anno 2019 nell'arco di tempo

5 GENNAIO 2019 - 2 MARZO 2019

di fissare il periodo di svolgimento delle vendite di fine stagione estiva per l'anno 2019 nell'arco di tempo

6 LUGLIO 2019 - 31 AGOSTO 2019

AVVERTE ALTRESI'

- gli operatori commerciali sono tenuti ad affiggere nel proprio locale di vendita, in modo chiaro e ben visibile, il "decalogo" approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 201

del 07/12/2011 contenente le regole generali e fondamentali di tutela del consumatore, in conformità delle quali le vendite di fine stagione devono essere effettuate; tale affissione sostituisce la comunicazione che veniva inviata al Comune;

- l'attività deve essere comunque svolta nel rispetto di tutte le disposizioni del Codice dei Consumatori approvato il 6 settembre 2005 n. 206;
- ai sensi dell'art. 14 bis della L.R. 28/1999, introdotto dall'art. 3 della L.R. 27/2004 *"nei trenta giorni che precedono la data di inizio delle vendite di fine stagione non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo"*, fatta eccezione per *"le vendite promozionali effettuate sottocosto"*;
- ai sensi dell'art. 15 c. 3 della succitata Legge Regionale: *"nelle vendite di liquidazione e di fine stagione nonché nelle vendite promozionali o nella relativa pubblicità è vietato l'uso della dizione vendite fallimentari come pure ogni riferimento a fallimento, procedure fallimentari, esecutive, individuali o consorsuali e simili, anche come termine di paragone"*;
- ai sensi dell'art. 15 c. 5 del D.Lgs 114/98 *"lo sconto o ribasso effettuato deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve essere comunque esposto"*;
- in caso di inosservanza delle prescrizioni previste dal presente provvedimento verrà applicata la sanzione amministrativa prevista dall'art. 22 comma 3 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114, per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 15 del decreto stesso, recante la disciplina delle vendite straordinarie di fine stagione, consistente nel pagamento di una somma da € 516,46 a € 3.098,74, fatto salvo il caso in cui il fatto sia sanzionato da altre disposizioni.

Ai sensi dell'art. 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi, il responsabile del presente procedimento è la sig.ra Rossana MOGLIOTTI – Responsabile Sportello Unico.

Avverso il presente provvedimento, gli interessati possono presentare ricorso:

- entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente;
- entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

IL DIRIGENTE

**Area Affari Generali - Servizio al Cittadino e all'Imprese
Giovanni Belfiore / INFOCERT SPA**